*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 62

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 8 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1975



#### 1976

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **911.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze politiche alla facoltà di magistero della Università di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio delle facoltà di scienze politiche e magistero dell'Università degli studi di Roma, adottate rispettivamente in data 8 luglio 1975 e 23 giugno 1975;

Vista la deliberazione del senato accademico della Università degli studi di Roma, adottata in data 26 settembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di storia contemporanea (in soprannumero) della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia contemporanea (in soprannumero) della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa della facoltà di scienze politiche della stessa Università con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100;

Considerato che gli organi accademici dell'Università degli studi di Roma hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa della facoltà di scienze politiche;

Considerato che il consiglio della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma nell'adunanza del 14 luglio 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Camillo Brezzi e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di storia contemporanea della facoltà di magistero della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito alla cattedra di storia contemporanea della facoltà di magistero della stessa Università.

Il dott. Camillo Brezzi, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di storia contemporanea della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *febbraio* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **912.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di diritti greci.

Art. 42 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« I corsi biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e di fisiologia generale comportano due distinti esami alla fine di ciascun esame del biennio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 49

DECRETO-LEGGE 6 marzo 1976, n. **33.**
**Finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno, al fine di assicurare la continuità degli interventi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A valere sugli stanziamenti per il quinquennio 1976-1980, sono autorizzate, per l'anno 1976, le assegnazioni anticipate, rispettivamente, di lire 200 miliardi a favore delle regioni meridionali per la realizzazione degli interventi di cui al successivo art. 3 e di lire 750 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi di propria competenza nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente art. 1 a favore delle regioni meridionali è effettuata dal C.I.P.E., su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro incaricato per i rapporti con le regioni.

Le regioni iscrivono le somme risultanti dal piano di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni meridionali in base al piano di riparto medesimo saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione del programma di intervento.

Art. 3.

Lo stanziamento a favore delle regioni meridionali indicato all'art. 1 è destinato alla realizzazione dei programmi di intervento previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, non ancora approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a trasferire i programmi anzidetti alle regioni meridionali competenti per territorio.

Il medesimo stanziamento è destinato, altresì, alla concessione da parte delle regioni meridionali delle agevolazioni di cui all'art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere, ivi comprese quelle le cui domande di agevolazioni sono state presentate alla Cassa per il Mezzogiorno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché alla realizzazione di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

La ripartizione dello stanziamento di cui al presente articolo è effettuata tenendo anche conto del costo delle opere e del rapporto popolazione-territorio.

Lo stanziamento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo rispetto al fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A richiesta delle regioni, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono essere autorizzati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, utilizzando i mezzi finanziari delle regioni meridionali interessate.

Le opere di viabilità, di bonifica e quelle relative agli acquedotti di interesse regionale realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite alle regioni, con i criteri e le modalità indicate dal C.I.P.E. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a fornire alle regioni assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette.

Art. 4.

Lo stanziamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno previsto dall'art. 1 è così ripartito:

*a*) lire 100 miliardi per il finanziamento di opere relative ai progetti speciali;

*b*) lire 50 miliardi per le infrastrutture e altri interventi per l'industrializzazione;

*c*) lire 350 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale e contributi in conto interessi alle iniziative industriali, di cui una quota pari al 60 per cento da riservare alle piccole e medie industrie;

*d*) lire 250 miliardi per perizie suppletive, revisione prezzi e oneri tributari relativi a opere già approvate in base alla legislazione vigente.

Ferma restando la facoltà per la Cassa per il Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

Art. 5.

All'onere di lire 950 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1976, si provvede mediante riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1976

LEONE

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 67

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1976.

**Sostituzione di un presidente di sezione e di alcuni componenti la commissione tributaria centrale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla nomina del presidente, di ventiquattro presidenti di sezione e di centodiciannove membri della predetta commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975, registro n. 35 Finanze, foglio n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975, con il quale si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri ed alla contemporanea nomina di altri, per un totale complessivo di ventinove;

Vista la nota n. 2150 del 5 maggio 1975, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato:

Janiri dott. Mario, presidente di sezione, in sostituzione del dott. Felice Mola, per raggiunti limiti di età stabiliti dall'art. 45, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636;

Viste le note numeri 3232, 9267 e 10141 rispettivamente del 13 maggio, 14 ottobre e 2 dicembre 1975, con le quali l'avvocato generale dello Stato ha designato:

Carafa avv. Renato, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Dario Foligno, deceduto;

Azzariti avv. Giorgio, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Luigi Masi, deceduto;

Rascio avv. Augusto, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Giorgio Macioti, per raggiunti limiti di età;

Gargiulo avv. prof. Ugo, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Nicola Graziano, deceduto;

Bronzini avv. Nicola, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Capece Minutolo, deceduto;

Vista la nota n. 711 del 12 febbraio 1975, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha segnalato il prof. Emilio Gerelli, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Pavia;

Vista la nota del 18 febbraio 1975, con la quale il presidente della commissione tributaria centrale ha trasmesso, con parere favorevole, l'istanza prodotta dal dott. Alfredo Fragomeni, consigliere di Stato a riposo, intesa ad ottenere la nomina a componente la commissione tributaria centrale;

Viste le note numeri 391 e 706 del 17 maggio e 30 settembre 1975, con le quali la commissione tributaria centrale ha comunicato che il dott. Mario D'Ovidio, dirigente generale a riposo, e il prof. Giacomo Becattini hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in pari data, con il quale il prof. dott. Ugo Calderoni, dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria centrale, è stato, a domanda, messo fuori ruolo, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione nella carica di presidente di sezione del dott. Italo Tavolaro, avvocato generale della Corte suprema di cassazione a riposo, deceduto;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti devono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto del Presidente della Repubblica non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ignazio Scotto, presidente di sezione del Consiglio di Stato, attualmente membro della commissione tributaria centrale, viene nominato presidente di sezione della commissione stessa, in sostituzione del dott. Italo Tavolaro, deceduto.

Art. 2.

Sono nominati componenti della commissione tributaria centrale:

*A*) su designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione e dell'avvocato generale dello Stato:

Janiri dott. Mario, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, in sostituzione del dottor Felice Mola, per raggiunti limiti di età;

Carafa avv. Renato, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Dario Foligno, deceduto;

Azzariti avv. Giorgio, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Luigi Masi, deceduto;

Rascio avv. Augusto, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Giorgio Macioti, per raggiunti limiti di età;

Gargiulo avv. prof. Ugo, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Nicola Graziano, deceduto;

Bronzini avv. Nicola, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Capece Minutolo, deceduto;

*B*) scelti su segnalazione del Ministero della pubblica istruzione e su istanza degli interessati:

Gerelli prof. Emilio, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Pavia;

Fragomeni dott. Alfredo, consigliere di Stato a riposo;

Calderoni prof. dott. Ugo, dirigente generale fuori ruolo.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1976

LEONE

MORO — VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976*
*Registro n. 12 Finanze, foglio n. 259*

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

**Nuove piante organiche del personale statale della stazione sperimentale per i combustibili e della stazione sperimentale per la seta, in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 130, sul riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, sulla trasformazione della stazione per i combustibili, annessa all'istituto di chimica industriale del Politecnico di Milano, in stazione sperimentale per i combustibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, recante modifiche alla pianta organica della stazione sperimentale per i combustibili;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1939, registro n. 9, foglio n. 53, concernente la pianta organica del personale della stazione sperimentale della seta;

Visti i quadri 16/*b* e 34/*b* allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente il ruolo organico delle carriere direttive e di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, concernente la nuova pianta organica e denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria;

Accertata la necessità per quanto attiene le esigenze funzionali della stazione sperimentale per i combustibili di modificare la pianta organica del personale di ruolo statale di detta stazione con l'aumento di un posto di sperimentatore;

Considerato che detto posto può essere reperito apportando una corrispondente variazione in diminuzione nella dotazione organica del personale statale della stazione sperimentale per la seta, tenuto conto della situazione di operatività e di personale della detta stazione;

Ritenuto di dover provvedere, alla stregua dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 settemre 1938, n. 1662, in ordine alle esigenze sopra menzionate, nel rispetto della dotazione complessiva di organico prevista dal citato decreto ministeriale 9 gennaio 1971;

Decreta:

Sono approvate, con effetto dal 1° gennaio 1976, le annesse tabelle *A* e *B*, recanti la nuova pianta organica del personale delle stazioni sperimentali per i combustibili e per la seta.

TABELLA *A*

STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI IN MILANO

CARRIERA DIRETTIVA

*Personale direttivo*

| Parametro | Qualifica | Posti in organico |
|---|---|---|
| 772<br>609<br>535 | Direttore ordinario | 1 |
| 435 | Direttore straordinario | |

CARRIERA DIRETTIVA

*Personale tecnico*

| Parametro | Qualifica | Posti in organico |
|---|---|---|
| 435<br>426<br>387<br>307<br>257<br>218 | Sperimentatore | 5 |

CARRIERA DI CONCETTO
*Personale di segreteria*

| Parametro | Qualifica | Posti in organico |
|---|---|---|
| 297<br>255<br>218<br>178<br>160 | Segretario | 1 |

CARRIERA DI CONCETTO
*Personale tecnico*

| Parametro | Qualifica | Posti in organico |
|---|---|---|
| 302<br>260<br>227<br>188<br>160 | Perito analista | 4 |

TABELLA *B*

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA IN MILANO

CARRIERA DIRETTIVA
*Personale direttivo*

| Parametro | Qualifica | Posti in organico |
|---|---|---|
| 772<br>609<br>535 | Direttore ordinario | 1 |
| 435 | Direttore straordinario | |

CARRIERA DIRETTIVA
*Personale tecnico*

| Parametro | Qualifica | Posti in organico |
|---|---|---|
| 435<br>426<br>387<br>307<br>257<br>218 | Sperimentatore | 3 |

CARRIERA DI CONCETTO
*Personale di segreteria*

| Parametro | Qualifica | Posti in organico |
|---|---|---|
| 297<br>255<br>218<br>178<br>160 | Segretario | 1 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1975

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975*
*Registro n. 13 Industria, foglio n. 275*

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

**Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1143 del 3 giugno 1975 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto;

Attesa la necessità di provvedere alla ricostituzione di detta commissione a seguito di mutamenti intervenuti nella sua compagine;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto è così ricostituita:

*Presidente*:

Pace dott. Pietro, presidente di sezione della corte di appello di Venezia, designato dal presidente della corte stessa.

*Membri*:

Giannuzzi dott. Pietro, magistrato di appello con funzioni di giudice del tribunale di Venezia, designato dal presidente della corte stessa;

Rebecchi avv. Armando, capo dell'ufficio amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Venezia;

Sacchetto avv. Plinio, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;

De Lorenzi dott. Costantino, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Venezia;

Sannini dott. Pietro, vice prefetto, designato dal prefetto di Venezia;

Antonio Sini, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Venezia, dalla C.G.I.L.;

Antoninno Galletta, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Venezia, dalla C.I.S.L.;

Zulian Rino, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Venezia, dalla U.I.L.

Art. 2.

La dott.ssa Flora Trizio è nominata segretaria della commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il geom. Gastone Mainardi, assistente principale; il signor Bruno Lappon, coadiutore; la sig.ra Fosca Furian, coadiutrice principale e il sig. Riccardo Furian, commesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

*Il Ministro*: BUCALOSSI

(2205)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

**Sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 14 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 1974, concernente l'inclusione del prodotto Toprina nell'elenco dei prodotti di origine chimico-industriale che possono essere impiegati nell'alimentazione zootecnica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 1974, concernente l'inclusione del prodotto denominato Toprina nell'elenco dei prodotti d'origine chimico-industriale che possono essere impiegati nell'alimentazione zootecnica;

Visti i risultati delle ricerche effettuate dall'Istituto superiore di sanità, che hanno evidenziato la presenza di residui di acidi grassi a catena dispari di atomi di carbonio, e di n-paraffine, nelle carni degli animali alimentati con Toprina;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, il quale, in data 18 giugno 1975, ha espresso il parere che sia necessario integrare la sperimentazione già iniziata con ulteriori ricerche da estendersi anche in altri settori e che, in attesa dell'esito di tali ricerche, debba essere provveduto alla sospensione cautelativa dei soprarichiamati decreti ministeriali per la parte che riguarda la commercializzazione e l'uso della Toprina, e quindi la produzione dovrà essere limitata alle necessità della sperimentazione;

Sentito l'Istituto superiore di sanità, il quale ha espresso il parere che l'aumento del tenore di acidi grassi a catena dispari di atomi di carbonio nei tessuti di animali alimentati col prodotto Toprina non desta preoccupazione, mentre sono da evitare ulteriori aumenti del livello delle paraffine nella catena alimentare in attesa di acquisire tutti i dati indispensabili alla valutazione della intera problematica posta dal significato biologico delle paraffine stesse;

Sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, la quale, pur ritenendo che gli elementi emersi dalle ricerche effettuate dall'Istituto superiore di sanità, valutate anche alla luce delle considerazioni espresse al riguardo dagli esperti della commissione stessa, non sembrano dare motivo di dover modificare il proprio parere favorevole espresso in precedenza sulla utilizzazione in alimentazione animale del prodotto « Toprina », ha espresso l'avviso che siano sospesi, in via cautelativa. La commercializzazione e l'uso in alimentazione animale del suddetto prodotto, in attesa dei risultati delle ricerche suggerite dal Consiglio superiore della sanità nella riunione del 18 giugno 1975;

Ritenuto opportuno, in attesa di acquisire i risultati delle ulteriori ricerche di cui sopra, di uniformarsi al parere del Consiglio superiore di sanità, della predetta commissione tecnica e degli organi tecnici sopra citati e, pertanto, di dover sospendere l'efficacia del sopracitato decreto ministeriale 14 novembre 1972, e successiva modificazione; ciò tenuto anche conto che detto decreto ministeriale non ha avuto pratica attuazione, non essendo stati rilasciati i nulla osta per l'impiego, previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale medesimo;

Ritenuto, inoltre, che le ricerche devono essere svolte sulla base delle conclusioni cui è pervenuto l'Istituto superiore di sanità;

Ritenuto, infine, che è opportuno provvedere con separato provvedimento alla determinazione di un progetto di ricerca che assicuri l'acquisizione di tutti i dati indispensabili alla valutazione dell'intera problematica posta dal significato biologico delle paraffine;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa, con effetto immediato, l'efficacia del decreto ministeriale 14 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 1974, concernente la inclusione del prodotto Toprina nell'elenco di prodotti di origine chimico-industriale che possono essere impiegati nell'alimentazione zootecnica, fino all'esito delle indagini che saranno svolte secondo criteri e modalità che il Ministro per la sanità stabilirà con separato provvedimento.

Art. 2.

E' consentita la produzione della Toprina, limitatamente alle necessità della sperimentazione, esclusa ogni forma di commercializzazione ed impiego.

Roma, addì 7 febbraio 1976

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(2625)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVI Fiera internazionale della pesca e degli sports nautici », in Ancona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVI Fiera internazionale della pesca e degli sports nautici », che avrà luogo ad Ancona dall'11 al 16 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

**(2179)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

**Autorizzazione alla società « Fiduciaria padana S.p.a. - Società di consulenza organizzazione e revisione aziendale », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciaria e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria padana S.p.a. - Società di consulenza organizzazione e revisione aziendale », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria padana S.p.a. - Società di consulenza organizzazione e revisione aziendale », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

**(2200)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

**Modalità di riscossione delle tasse d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA MARINA MERCANTILE, PER I TRASPORTI E PER IL TESORO

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117;

Ritenuta la necessità di stabilire i casi in cui le tasse di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima istituite o richiamate negli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, possano essere riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale o in apposito conto corrente postale;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi sottoindicati, le tasse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, possono dal contribuente essere determinate e corrisposte, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, dello stesso decreto-legge, mediante versamento diretto alla Sezione di tesoreria provinciale o in apposito conto corrente postale:

1) quando nel luogo d'imbarco o sbarco non esiste ufficio abilitato alla riscossione;

2) quando l'ufficio della località d'imbarco o sbarco abilitato alla riscossione per qualsiasi motivo non è in funzione;

3) quando il contribuente ha ricevuto una preventiva autorizzazione da parte della competente capitaneria di porto o direzione di aeroporto;

4) quando l'operatore è esonerato dall'obbligo di presentare la merce all'ufficio doganale del luogo di imbarco o sbarco, in quanto l'operazione è ammessa a procedura doganale semplificata o comunque non è soggetta a formalità doganali.

Art. 2.

Per i pagamenti a mezzo di conto corrente postale, effettuati anche mediante postagiro, si osservano le seguenti modalità:

*a*) per le merci trasportate per via aerea i versamenti sono effettuati sul conto corrente intestato al direttore dell'aeroporto, ovvero, in caso di delega disposta dalla direzione aeroportuale, sul conto corrente intestato al ricevitore della dogana; per le merci trasportate per via marittima, i versamenti sono effettuati in ogni caso sul conto corrente postale intestato al ricevitore doganale;

*b*) i versamenti a favore del ricevitore della dogana sono effettuati sul conto corrente di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1970;

*c*) i versamenti in conto corrente postale ed i postagiri sono ritenuti validi solo se effettuati con gli appositi modelli a quattro sezioni con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 3.

Quando i versamenti sono effettuati direttamente dagli operatori interessati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, territorialmente competenti per gli aeroporti e le principalità doganali, le quietanze devono essere intestate rispettivamente ai direttori di aeroporto o ai ricevitori principali delle dogane.

Art. 4.

Nel caso di versamenti in conto corrente postale od in tesoreria provinciale, il contribuente è tenuto a far pervenire successivamente, e comunque non oltre il quindicesimo giorno, all'ufficio doganale od alla direzione aeroportuale competente la relativa ricevuta o quietanza, unitamente all'indicazione di tutti gli elementi cui il pagamento si riferisce.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1976

*Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

*Il Ministro per la marina mercantile*
GIOIA

*Il Ministro per i trasporti*
MARTINELLI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(2686)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1976.

**Sostituzione di un componente il comitato speciale per gli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernenti la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato speciale predetto;

Vista la lettera con la quale il dott. Perusini Perusino, membro effettivo del citato comitato, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito, su designazione dell'associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Canali De Rossi Carlo in sostituzione del dott. Perusini Perusino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Canali De Rossi Carlo è nominato membro effettivo del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito, in sostituzione del dott. Perusini Perusino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1976

*Il Ministro*: TOROS

**(2377)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

**Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre nominare il presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1976 con il quale l'on. avv. Giuseppe Cerami è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è presieduto dall'on. avv. Giuseppe Cerami, Sottosegretario di Stato alle finanze.

Roma, addì 12 febbraio 1976

*Il Ministro*: STAMMATI

**(2627)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1976.

**Ricostituzione del collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1976.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1976, è così composto:

*Sindaci effettivi*:

Cipresso dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Palombi dott. Lino, in rappresentanza del Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato;

Forlenza dott. Gennaro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Della Bruna dott. Alfonso e Contento dott. Ivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

*Sindaci supplenti*:

Cosci dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Galantino dott. Silvio, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le Aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(2710)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1976.

**Disposizioni riguardanti le domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1975-76 presentate unitamente alle denunce entro il 31 gennaio 1976.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 27 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 270 del 10 ottobre 1975, relativo, tra l'altro, ai termini ed alle modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1975-76;

Visto, in particolare, l'art. 2 di detto decreto, secondo cui la denuncia di coltivazione deve essere presentata unitamente alla domanda d'integrazione per le domande che vengono presentate entro il 31 gennaio 1976, termine ultimo per la presentazione della denuncia di coltivazione, e secondo cui la domanda d'integrazione deve essere presentata, per l'olio prodotto, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di molitura delle olive e, per le olive vendute, dalla data di vendita dell'ultima partita e comunque, in entrambi i casi, entro il 31 maggio 1976;

Considerato che le operazioni di accertamento sulla osservanza del suddetto termine di trenta giorni per le domande d'integrazione di prezzo presentate unitamente alle denunce di coltivazione presentano difficoltà di sollecita esecuzione, dato l'elevato numero di domande soggette a verifica;

Ravvisata l'opportunità di snellire l'istruttoria delle pratiche riguardanti la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione 1975-76;

Ritenuto che al raggiungimento di tale finalità concorre in misura notevole l'adozione di un provvedimento che non comporti per gli uffici istruttori l'adempimento di effettuare le suddette operazioni di accertamento;

Decreta:

Per la validità delle domande d'integrazione di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione 1975-76, che sono state presentate agli ispettorati provinciali dell'alimentazione entro il 31 gennaio 1976, unitamente alle denunce di coltivazione, si prescinde dall'obbligo dell'osservanza del termine di trenta giorni di cui allo art. 2 del decreto ministeriale 27 settembre 1975, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1976

*Il Ministro*: MARCORA

(2684)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1976.

**Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1976.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374 sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961 col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulata con deliberazione 13 novembre 1975, n. 916;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1976 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Minelli dott. Gabrio;
2) Baldinelli Corrado;
3) Mignini dott. Marino;
4) Ceccarani Dante;
5) Giardini Pasquale.

*Membri supplenti*:

1) Fagioli Marco;
2) Luigetti Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1976

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1976.

**Sostituzione del presidente dell'Ente nazionale corse al trotto.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, n. 193, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.);

Visto il decreto in data 22 settembre 1973, con il quale l'ing. Antonio Carena è stato nominato presidente dell'Ente nazionale corse al trotto;

Vista la lettera in data 22 dicembre u.s., con la quale il predetto ing. Antonio Carena ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di far luogo alla nomina del nuovo presidente dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci dell'E.N.C.A.T.;

Decreta:

Il dott. Alfredo Franchini è nominato presidente dell'Ente nazionale corse al trotto per il restante periodo del quadriennio 1973-77.

Roma, addì 26 febbraio 1976

*Il Ministro*: MARCORA

(2683)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

**Determinazione, per il biennio 1976-77, della misura dei contributi dovuti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e gli articoli 24 e 5 rispettivamente delle leggi 4 marzo 1958, n. 179, e 11 novembre 1971, n. 1046;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1974, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1974-75, delle misure del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta Cassa di previdenza e del contributo indiretto sulle opere dovuto dai committenti ai sensi delle precitate leggi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle misure dei medesimi contributi per il biennio 1976-77;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è determinato, per il biennio 1976-77, nella misura di L. 144.000 (centoquarantaquattromila) annue ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

Il contributo indiretto dovuto alla suddetta Cassa dai committenti ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è determinato per il medesimo biennio 1976-77, nella misura del due per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 5 e 6 del richiamato regolamento approvato con decreo del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

*Il Ministro*: TOROS

(2685)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

**Prezzo di vendita della scheda per la dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche (modello 760), e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori per l'anno 1976.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per la scheda concernente la « Dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche » (modello 760), da esitare attraverso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire ai gestori degli organi di vendita e ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono rispettivamente alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di che trattasi;

Ritenuta l'opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle schede per la dichiarazione unica dei redditi, già determinato con decreto ministeriale 26 marzo 1975;

Decreta:

Il prezzo di vendita della scheda, relativa alla dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti alla imposta sui redditi delle persone giuridiché (modello 760), è fissato in L. 250 (duecentocinquanta).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere la somma di L. 75 (settantacinque) da ripartire come segue:

*a*) ai gestori degli organi di vendita L. 15 (quindici);

*b*) ai rivenditori di generi di monopolio L. 60 (sessanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

*Il Ministro*: STAMMATI

(2709)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967-1987 », « 6 % - 1968-1988 », « 6 % - 1969-1989 », « 7 % - 1970-1990 a premi », « 7 % - 1971-1986 », « 7 % - 1972-1987 », « 7 % - 1973-1988 », « 8 % - 1974-1984 » e « 10 % - 1975-1985 ».**

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % - 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % - 1969-1989 » (1ª tranche), « 7 % - 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7 % - 1971-1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7 % - 1972-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7 % - 1973-1988 », « 8 % - 1974-1984 » e « 10 % - 1975-1985 » (2ª e 3ª tranche), che il giorno 20 maggio 1976, alle ore 9,00, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte della serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1976, come di seguito indicato:

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1967-1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1968-1988 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1969-1989 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1971-1986 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie intere, per complessive L. 6.500.000.000;

*Ultima tranche*:

Estrazione a sorte di n. 16 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1972-1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 22 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1973-1988 »:

Estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 8 % - 1974-1984 »:

Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10 % - 1975-1985 »:

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

**(2718)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Comunicato**

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

*A* 324 del 5 febbraio 1976 relativa ai conti valutari - conti di attesa ordinari - conti autorizzati.

**(2384)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di trentasei società cooperative**

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Edilporto, in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 30 giugno 1964, repertorio n. 12466, registro società n. 25611;

2) società cooperativa di consumo Cristoforo Colombo tra dipendenti del comune di Genova, in Genova, costituita per rogito Noziglia in data 26 ottobre 1944, repertorio n. 29003, registro società n. 12670;

3) società cooperativa edilizia ACLI - Chiavari tra impiegati, professionisti ed artigiani, in Chiavari (Genova), costituita per rogito Galvagna in data 30 aprile 1956, repertorio n. 35372, registro società n. 668;

4) società cooperativa edilizia Casa Penisola, in Sestri Levante (Genova), costituita per rogito Ferrando in data 5 dicembre 1963, repertorio n. 13429, registro società n. 1143;

5) società cooperativa edilizia Della Rovere, in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 16 dicembre 1955, repertorio n. 6185, registro società n. 2069;

6) società cooperativa edilizia Stella, in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 4 febbraio 1964, repertorio n. 52595, registro società n. 3766;

7) società cooperativa edilizia San Giorgio, in Savona, costituita per rogito Di Giovanni in data 25 maggio 1963, repertorio n. 17359, registro società n. 3720;

8) società cooperativa edilizia Santa Corona, in Pietra Ligure (Savona), costituita per rogito Burastero in data 13 marzo 1961, repertorio n. 7943, registro società n. 3371;

9) società cooperativa consorzio agricolo Stella San Martino Alpicella e Pero, in Stella San Martino di Stella (Savona), costituita per rogito Di Giovanni in data 16 febbraio 1962, repertorio n. 13570, registro società n. 3452;

10) società cooperativa produzione e lavoro Pietramala, in Pietramala di Firenzuola (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 8 febbraio 1953, repertorio n. 45334, registro società n. 11432;

11) società cooperativa agricola Caseificio sociale - Valpiana, in Valpiana di Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito Savona in data 16 dicembre 1965, repertorio n. 38274, registro società n. 1339;

12) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Lucca numero 1, in Lucca, costituita per rogito Velani in data 23 agosto 1963, repertorio n. 89550, registro società n. 3759;

13) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Lucca numero 2, in Lucca, costituita per rogito Velani in data 23 agosto 1963, repertorio n 89551, registro società n. 3760;

14) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Lucca numero 3, in Lucca, costituita per rogito Velani in data 26 agosto 1963, repertorio n. 89624, registro società n. 3761;

15) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Lucca numero 4, in Lucca, costituita per rogito Velani in data 26 agosto 1963, repertorio n. 89625, registro società n. 3762;

16) società cooperativa edilizia Riva del Sole, in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Manfredini in data 21 dicembre 1962, repertorio n. 22818, registro società n. 3635;

17) società cooperativa edilizia Le Cerre, in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 8 settembre 1964, repertorio n. 4090, registro società n. 1675;

18) società cooperativa edilizia Casa e Lavoro, in Maresca di S. Marcello Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Banchelli in data 28 luglio 1964, repertorio n. 6363, registro società n. 1889;

19) società cooperativa edilizia S. Annibale società cooperativa a r. l., in Minori (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 15 aprile 1964, repertorio n. 3006, registro società n. 3477;

20) società cooperativa edilizia Fortitudo, in Ancona, costituita per rogito Bellano in data 25 novembre 1954, repertorio n. 8871, registro società n. 3024;

21) società cooperativa agricola S. Domenico, in Corinaldo (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 12 marzo 1965, repertorio n. 16289, registro società n. 4183;

22) società cooperativa agricola S. Maria di Monsano, in Monsano (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 5 febbraio 1965, repertorio n. 16080, registro società n. 4166;

23) società cooperativa agricola Sant'Amico, in Morro di Alba (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 11 giugno 1963, repertorio n. 3286, registro società n. 3854;

24) società cooperativa agricola S. Paola, in Osimo (Ancona), costituita per rogito Rotondano in data 28 febbraio 1964, repertorio n. 325, registro società n. 3982;

25) società cooperativa agricola Massa, in Ostra (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 11 aprile 1963, repertorio n. 2997, registro società n. 3823;

26) società cooperativa agricola tra Produttori latte della Val d'Agri, in Potenza, costituita per rogito Marsico in data 24 gennaio 1954, repertorio n. 1911, registro società n. 406;

27) società cooperativa di produzione e lavoro Sarti riuniti, in Tricarico (Matera), costituita per rogito Mari in data 31 marzo 1966, repertorio n. 1659, registro società n. 9/66;

28) società cooperativa edilizia Venere, in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 10 settembre 1964, repertorio n. 4894, registro società n. 1308;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Lavori edili ed affini San Rocco C.O.L.E.A., in San Costantino Calabro (Catanzaro), costituita per rogito Cutellè in data 8 maggio 1965, repertorio n. 42476, registro società n. 31;

30) società cooperativa agricola Oleificio sociale di Falerna, in Falerna (Catanzaro), costituita per rogito Castelnuovo in data 22 gennaio 1967, repertorio n. 2, registro società n. 186;

31) società cooperativa agricola Allevatori associati « San Mauro », in Gesico (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 11 settembre 1968, repertorio n. 3512, registro società n. 4648;

32) società cooperativa di produzione e lavoro tra tessitrici e magliaie « La Penelope », in Sant'Antioco (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 18 maggio 1967, repertorio numero 95474, registro società n. 4356;

33) società cooperativa edilizia San Sisto, in Sassari, costituita per rogito Masala in data 24 novembre 1967, repertorio n 253716, registro società n. 1741;

34) società cooperativa agricola Coltivatori diretti Alghero, in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 4 settembre 1947, repertorio n. 5391.3394, registro società n. 693;

35) società cooperativa agricola Sant'Isidoro, in Oschiri (Sassari), costituita per rogito Luridiana in data 22 marzo 1945, repertorio n. 6208, registro società n. 100;

36) società cooperativa di produzione e lavoro edile ingegner Serra, in Tissi (Sassari), costituita per rogito Masala in data 15 febbraio 1966, repertorio n. 222967, registro società numero 1621.

**(2268)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova (cattedra di oncologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di oncologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(2619)**

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 100 Istruzione, foglio n. 245, sono stati dichiarati improponibili i ricorsi straordinari dei professori Macchi Mario, Mai Lina n. Lizerani, Manzi Pasquale, Pandolfi Ida e Polon Frida n. Schlehan, e improcedibili per sopravvenuta cessazione della materia del contendere i ricorsi dei professori Autunno Giuseppe, Bini Eira Miranda, Martucci Anna, Masorri Zelinda, Riccardo Pasquale e Zito Emilia, prodotti avverso i rispettivi provvedimenti ministeriali di inquadramento nei ruoli ordinari della scuola media (decreti ministeriali 2 dicembre 1968 per Martucci e Zito; 27 gennaio 1969 per Macchi, Mai, Manzi, Pandolfi e Polon; 7 marzo 1969 per Nasorri; 24 aprile 1969 per Riccardo; 6 maggio 1969 per Autunno; 6 giugno 1969 per Bini) nel punto concernente la disposta decorrenza al 5 maggio 1968 anziché dal 1° ottobre 1962 o 1963 come sostenuto dai ricorrenti.

**(2393)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 100 Istruzione, foglio n. 241, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 settembre 1969 dal prof. Bacaloni Roberto, avverso e per l'annullamento della nota 26 febbraio 1969, n. 3451 del Ministero della pubblica istruzione che destituiva di diritto il ricorrente dal servizio di docente di materie letterarie nella scuola media di Civitanova Marche (Macerata) ai sensi dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, con effetto 1° ottobre 1964.

**(2389)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1975, registro n. 103 Istruzione, foglio n. 285, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 14 marzo 1970 dalla prof.ssa Tissina Licia in Flora, avverso la decisione ministeriale 15 novembre 1969, n. 16670, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro il provvedimento di proroga del periodo di prova proposto dal preside della scuola media « Cadermatz » di Trieste.

**(2390)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 100 Istruzione, foglio n. 185, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 29 marzo 1969 dal prof. Iacolutti Giuseppe ed altri, per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali con i quali è stata disposta la loro nomina nel ruolo degli insegnanti di applicazioni tecniche nelle scuole medie ai sensi della legge 16 febbraio 1965, n. 98.

**(2391)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 233, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 29 dicembre 1970 dalla prof.ssa Marchi Moretti Anna, avverso e per l'annullamento del giudizio sintetico di « valente » attribuitole per l'anno scolastico 1967-68, direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

**(2392)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 101, foglio n. 42, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 maggio 1966 dall'O.N.I.G., contro la decisione 15 novembre 1965, n. 16089, con la quale il provveditore agli studi di Modena ha respinto il ricorso gerarchico dell'O.N.I.G., avverso la nomina della sig.ra Mafalda Simonini a bidella supplente presso la scuola media di Spilimberto.

**(2401)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

**Corso dei cambi del 2 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 794,50 | 794,50 | 783,75 | 794,50 | 790 — | 794,40 | 785 — | 794,50 | 794,50 | 794,50 |
| Dollaro canadese | 801,90 | 801,90 | 788,50 | 801,90 | 797,30 | 801,90 | 793,75 | 801,90 | 801,90 | 801,90 |
| Franco svizzero | 306,74 | 306,74 | 303,20 | 306,74 | 305,10 | 306,70 | 306 — | 306,74 | 306,74 | 306,75 |
| Corona danese | 129 — | 129 — | 127 — | 129 — | 127,60 | 128,90 | 128 — | 129 — | 129 — | 129 — |
| Corona norvegese | 142,85 | 142,85 | 141,25 | 142,85 | 142,25 | 142,80 | 142,25 | 142,85 | 142,85 | 142,80 |
| Corona svedese | 180,80 | 180,80 | 178,25 | 180,80 | 179,75 | 180,75 | 179,50 | 180,80 | 180,80 | 180,80 |
| Fiorino olandese | 294,36 | 294,36 | 294 — | 294,36 | 293,70 | 294,35 | 294 — | 294,36 | 294,36 | 294,35 |
| Franco belga | 26,20 | 26,20 | 20 — | 26,20 | 20,10 | 20,18 | 20,075 | 26,20 | 26,20 | 20,20 |
| Franco francese | 176,33 | 176,33 | 174,40 | 176,33 | 175,70 | 176,30 | 175,50 | 176,33 | 176,33 | 176,30 |
| Lira sterlina | 1613 — | 1613 — | 1593,50 | 1613 — | 1599,50 | 1612,90 | 1592 — | 1613 — | 1613 — | 1613 — |
| Marco germanico | 308,35 | 308,35 | 307,25 | 308,35 | 306,70 | 308,30 | 306,75 | 308,35 | 308,35 | 308,35 |
| Scellino austriaco | 43 — | 43 — | 43,50 | 43 — | 42,80 | 42,95 | 42,75 | 43 — | 43 — | 43 — |
| Escudo portoghese | 28,32 | 28,32 | 28 — | 28,32 | 28,15 | 28,30 | 28,25 | 28,32 | 28,32 | 28,30 |
| Peseta spagnola | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,83 | 11,90 | 11,81 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| Yen giapponese | 2,634 | 2,634 | 2,90 | 2,634 | 2,62 | 2,62 | 2,6135 | 2,634 | 2,634 | 2,63 |

**Media dei titoli del 2 marzo 1976**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,375 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,400 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,100 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,625 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 88,100 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,625 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93 — |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 92,800 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 91,525 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 83,200 |
| » 6 % » » 1970-85 | 82,275 |
| » 6 % » » 1971-86 | 81,975 |
| » 6 % » » 1972-87 | 83,450 |
| » 9 % » » 1975 | 97,850 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | 96,375 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 92,125 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 90,025 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 86,775 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 85,175 |
| » poliennali 7 % 1978 | 95,475 |
| » » 9 % 1979 | 97,475 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 2 marzo 1976**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 789,75 |
| Dollaro canadese | 797,825 |
| Franco svizzero | 306.37 |
| Corona danese | 128,50 |
| Corona norvegese | 142,55 |
| Corona svedese | 180,15 |
| Fiorino olandese | 294,18 |
| Franco belga | 20,137 |
| Franco francese | 175,915 |
| Lira sterlina | 1602,50 |
| Marco germanico | 307,55 |
| Scellino austriaco | 42,875 |
| Escudo portoghese | 28,285 |
| Peseta spagnola | 11,855 |
| Yen giapponese | 2,624 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

**Corso dei cambi del 3 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 793,20 | 793,20 | 797 — | 793,20 | 793 — | 793,10 | 793 — | 793,20 | 793,20 | 793,20 |
| Dollaro canadese | 803,25 | 803,25 | 799 — | 803,25 | 803,05 | 803,20 | 802,75 | 803,25 | 803,25 | 803,25 |
| Franco svizzero | 307,65 | 307,65 | 306,75 | 307,65 | 307,30 | 307,60 | 307,75 | 307,65 | 307,65 | 307,65 |
| Corona danese | 128,40 | 128,40 | 129 — | 128,40 | 128,25 | 128,40 | 128,30 | 128,40 | 128,40 | 128,50 |
| Corona norvegese | 143,27 | 143,27 | 143,30 | 143,27 | 143,10 | 143,25 | 143,18 | 143,27 | 143,27 | 143,25 |
| Corona svedese | 180,79 | 180,79 | 179,25 | 180,79 | 180,55 | 180,75 | 180,70 | 180,79 | 180,79 | 180,80 |
| Fiorino olandese | 296,20 | 296,20 | 296 — | 296,20 | 295,90 | 296,15 | 295,85 | 296,20 | 296,20 | 296,20 |
| Franco belga | 20,215 | 20,215 | 20 — | 20,215 | 20,20 | 20,21 | 20,215 | 20,215 | 20,215 | 20,20 |
| Franco francese | 176,60 | 176,60 | 175,40 | 176,60 | 176,50 | 176,60 | 176,65 | 176,60 | 176,60 | 176,60 |
| Lira sterlina | 1606,25 | 1606,25 | 1609,25 | 1606,25 | 1605,50 | 1606,20 | 1607,45 | 1606,25 | 1606,25 | 1606,25 |
| Marco germanico | 308,80 | 308,80 | 310 — | 308,80 | 308,60 | 308,70 | 308,90 | 308,80 | 308,80 | 308,80 |
| Scellino austriaco | 43,0875 | 43,0875 | 42,50 | 43,0875 | 43,05 | 43,05 | 43,095 | 43,0875 | 43,0875 | 43 — |
| Escudo portoghese | 28,38 | 28,38 | 28 — | 28,38 | 28,37 | 28,30 | 28,37 | 28,38 | 28,38 | 28,35 |
| Peseta spagnola | 11,919 | 11,919 | 11,91 | 11,919 | 11,88 | 11,90 | 11,905 | 11,919 | 11,919 | 11,90 |
| Yen giapponese | 2,6315 | 2,6315 | 2,65 | 2,6315 | 2,63 | 2,62 | 2,635 | 2,6315 | 2,6315 | 2,63 |

**Media dei titoli del 3 marzo 1976**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,75 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,50 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,025 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,775 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,025 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 92,55 |
| » 5 % (Beni esteri) | 91,525 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 83,30 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 82,275 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 81,975 |
| » 6 % » » 1970-85 | 83,55 |
| » 6 % » » 1971-86 | 81,75 |
| » 6 % » » 1972-87 | 81,50 |
| » 9 % » » 1975 | 97,85 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | 96,20 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 91,75 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 89,775 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 86,925 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 85,275 |
| » poliennali 7 % 1978 | 95,55 |
| » » 9 % 1979 | 97,25 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 3 marzo 1976**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 793,10 |
| Dollaro canadese | 803 — |
| Franco svizzero | 307,70 |
| Corona danese | 128,35 |
| Corona norvegese | 143,225 |
| Corona svedese | 180,745 |
| Fiorino olandese | 296,025 |
| Franco belga | 20,215 |
| Franco francese | 176,625 |
| Lira sterlina | 1606,85 |
| Marco germanico | 308,85 |
| Scellino austriaco | 43,091 |
| Escudo portoghese | 28,375 |
| Peseta spagnola | 11,912 |
| Yen giapponese | 2,633 |

# PREFETTURA DI GORIZIA

**Rettifica di decreto concernente riduzione di cognome nella forma italiana**

IL PREFETTO

Visto il precedente decreto n. 3467/Div. I in data 15 giugno 1931, con il quale venne ridotto al sig. Preschern Rodolfo fu Giovanni, nato a Gradisca d'Isonzo il 15 settembre 1882, il cognome nella forma italiana da « Preschern » in « Pensiero »;

Considerato che con il suddetto provvedimento venne ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Silvestri Giovanna di Tiziano, nata a Ronchis di Latisana il 3 aprile 1884 ed alle figlie:

Luigia, nata a Gradisca il 21 giugno 1911;
Giuseppina, nata a Versa il 9 luglio 1917;
Giannina, nata a Rifredi (Firenze) il 13 giugno 1919;
Elvina, nata a Gradisca il 1° agosto 1922;
Anita Lorenzina, nata a Gradisca il 6 agosto 1924;

Considerato che i nomi delle predette figlie del sig. Pensiero sono stati desunti dal certificato di stato di famiglia prodotto dall'interessato;

Rilevato che la procura della Repubblica di Firenze con lettera del 22 gennaio 1976 ha trasmesso copia integrale dell'atto di nascita n. 854, parte I (serie *A*), del comune di Firenze, dal quale si evince che la figlia del sig. Pensiero, nata a Rifredi (Firenze) il 13 giugno 1919 non è « Giannina », come erroneamente indicato nello stato di famiglia a suo tempo prodotto, ma bensì « Antonietta Giovanna »;

Ritenuto, pertanto, in adesione alla richiesta della procura della Repubblica di Firenze, di provvedere alla rettifica;

Decreta:

Il provvedimento prefettizio n. 3467/Div. I in data 15 giugno 1931, di cui in premessa, è parzialmente modificato nel senso che al nome di « Giannina », nata a Rifredi (Firenze) il 13 giugno 1919, va sostituito il nome di « Antonietta Giovanna ».

Il predetto provvedimento resta in vigore per ogni altra prescrizione.

Gorizia, addì 13 febbraio 1976

*Il prefetto*: BARRASSO

**(2421)**

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 3, in data 19 febbraio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per gli antiparassitari, Bologna.

Concorso, per titoli e per esami colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la cronologia della preistoria e protostoria dell'area euro-mediterranea, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla propagazione delle specie legnose, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la matematica applicata, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la matematica applicata, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a quattro posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto C.N.U.C.E., Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto C.N.U.C.E., Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato ai servizi dell'amministrazione centrale, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Si comunica che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 5 aprile 1976 ad eccezione dei bandi relativi al centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna; laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano); istituto motori, Napoli; istituto C.N.U.C.E., Pisa; istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino, i cui termini scadranno il 20 marzo 1976; ai bandi relativi al laboratorio di analisi numerica di Pavia i cui termini scadranno il 9 agosto 1976.

Per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

**(2688)**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, concernente l'autorizzazione a bandire il concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1974, relativo ai programmi degli esami per la ammissione alla carriera esecutiva del Consiglio di Stato;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

*C*) Buona condotta.

*D*) Indennità fisica all'impiego.

*E*) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

*a*) titolo originale di studio o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Segretariato generale del Consiglio di Stato oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando ri-

sulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

*Prova scritta*:

componimento di italiano.

*Prova pratica*:

dattilografia.

*Colloquio*:

*a*) diritti e doveri dell'impiegato;

*b*) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

*c*) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica di dattilografia ed il coloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto conseguito nel colloquio.

*La prova scritta avrà luogo nel giorno 3 maggio 1976 con inizio alle ore 8, in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.*

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per difetto di requisiti, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica di dattilografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

8) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

p. *Il presidente*: SALIZZONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 4*

---

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo)

*Al Consiglio di Stato - Segretariato generale* - Piazza Capo di Ferro, 13 - ROMA

. . l . . sottoscrit . . . . . . . . . residente (oppure) domiciliat . . a . . . . . . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . . . . . . . . chiede di essere ammess . . al concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a*) è nat. . a . . . . . . . . . . il giorno . . . . . . mese . . . . . . . . . . anno . . . . . e che avendo superato il 30° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

*b*) è cittadino italiano;

*c*) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2);

*d*) non ha riportato condanne penali (3);

*e*) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . .;

*f*) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . . . . . .;

*g*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . . . . . . .

Data, . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . (6)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

**(2687)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per titoli, per coprire un posto di direttore straordinario delle stazioni sperimentali per l'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 435) della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi di Milano.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere muniti del diploma di laurea in chimica pura, in chimica industriale, in ingegneria chimica o in ingegneria industriale.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, la domanda in carta legale, debitamente sottoscritta ed autenticata, corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo - Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze e rispettivi documenti risultino pervenuti al Ministero o spedite dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno accettate dopo il medesimo termine pubblicazioni, o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Nelle domande i candidati dovranno indicare il proprio nome, cognome e domicilio. Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto a fissare, in caso di nomina, la residenza nel luogo dove ha sede la stazione.

Alla domanda, inoltre, deve essere allegato un elenco, in duplice copia, dei documenti che vengono prodotti, debitamente firmato.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

*a*) il luogo e la data di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

*e*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*f*) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di pubblico impiego;

*g*) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni anzidette non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati:

*a*) tutti i titoli di merito e le pubblicazioni che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in cinque esemplari e, se spedite per posta, i candidati dovranno riportare sull'involucro, in modo chiaro, le generalità e gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via eccezionale i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa;

*b*) esposizione, in cinque copie, debitamente firmate, in carta semplice, dell'operosità scientifica professionale ed eventualmente didattica del candidato.

I titoli, le pubblicazioni e l'esposizione di cui sopra, devono, comunque, pervenire entro e non oltre il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 7.

Gli aspiranti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dello accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data del ricevimento della comunicazione del relativo invito, i seguenti altri documenti:

*A*) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

*B*) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

*Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta* la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

*F*) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dell'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*G*) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) debitamente bollato, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

### Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 7, purchè sui documenti siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

### Art. 9.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dal precedente art. 7 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati al Ministero o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

### Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

### Art. 11.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli ed ai documenti prodotti, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie attinenti agli studi e ricerche nel campo di attività della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

### Art. 12.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla commissione esaminatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la stazione sperimentale degli olii e dei grassi.

### Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore straordinario della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi di Milano per la durata di tre anni, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su un conforme parere del consiglio di amministrazione.

Al termine del terzo anno il vincitore sarà promosso direttore ordinario, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal Ministro su designazione del consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra i professori universitari di ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria degli olii e dei grassi.

Ove tale giudizio sia sfavorevole il vincitore sarà, su conforme parere del consiglio di amministrazione, mantenuto in servizio per un altro biennio, al termine del quale sarà sottoposto al giudizio di una nuova commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Qualora non venga riconosciuta l'idoneità alla promozione a direttore ordinario, il vincitore cesserà dall'ufficio perdendo ogni diritto inerente all'ufficio stesso.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1976

*Il Ministro:* DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *gennaio* 1976
*Registro n.* 2 *Industria, foglio n.* 110

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi* - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a . . (provincia di . .) il . . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi di Milano.

All'uopo fa presente:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

*c*) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (2);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . .,

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

*f*) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di pubblico impiego . .,

*g*) di essere disposto, in caso di nomina, a fissare la propria residenza in Milano.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente è allegato, in duplice copia, l'elenco dei documenti che vengono prodotti, debitamente firmato.

Firma . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (4).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso di condanna indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(2548)**

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni di Firenze.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 91, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni di Firenze, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

**(1938)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione min. e prig. scuola « G. Filangieri » di Napoli.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 394, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione min. e prig. scuola « G. Filangieri » di Napoli, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

**(1942)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa di reclusione di Avellino.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto Ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 302, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa di reclusione di Avellino, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

**(1944)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Belluno.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 397, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Belluno, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1972.

**(1941)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Treviso.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 300, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Treviso, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

**(1943)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Civitavecchia.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 110, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Civitavecchia, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

**(1945)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a dieci posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.**

Nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 45-46 del 6-13 novembre 1975, è stato pubblicato il bando di concorso riservato, per titoli, a dieci posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(2125)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoca dell'esame di idoneità a primario, aiuto e assistente di psichiatria**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, con il quale venivano indetti gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero per la sessione 1971-72;

Visti gli articoli 72, 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a norma dei quali delle commissioni esaminatrici debbano far parte tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame, o, qualora non esistano, tre primari della disciplina affini prescelte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità;

Considerato che, per quanto attiene la disciplina «psichiatria» non esistendo divisioni e reparti ospedalieri psichiatrici e non potendo essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici primari degli ospedali psichiatrici, la scelta dovrebbe necessariamente ricadere su primari delle discipline affini di neurologia e neuropsichiatria infantile;

Considerato altresì che appare prossima l'emanazione di nuove norme di legge integrative del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130, che consentirebbero attraverso l'equiparazione dei servizi sanitari psichiatrici con i servizi ospedalieri, la formazione di un elenco di primari psichiatrici, di cui avvalersi per la costituzione delle commissioni esaminatrici;

Ritenuta pertanto l'opportunità di revocare, per la parte concernente la disciplina di psichiatria, il bando di esame sopra citato;

Decreta:

Il bando di esami di idoneità, di cui al decreto 22 ottobre 1971 nelle premesse citato, è revocato per la parte attinente agli esami di primario, aiuto ed assistente di psichiatria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(2126)

**Modificazione ed integrazione all'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 4 maggio 1972, 1° luglio 1972, 30 maggio 1973 e 18 settembre 1974 che predispongono l'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto che al n. 287 dell'elenco è stato erroneamente indicato come «Franchino Maria Luisa» il nominativo della dottoressa «Franchino Maria»;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. De Negri Tullio, da cui risulta che lo stesso alla data dell'8 maggio 1969 prestava servizio con la carica di capo reparto oculistico presso l'ospedale militare principale di Roma servizio equiparato a quello di primario di oculistica in ospedale di prima categoria;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore materiale di trascrizione ed all'aggiornamento dell'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 1972, e successive integrazioni, viene così modificato:

| Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 | Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 | | | Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reg. | Prov. | Zon. | Reg. | Prov. | Zon. |
| 287. Franchino Maria . . . . . . . | Torino - 13 aprile 1934 | | | | | | si | |

Art. 2.

All'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

| Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 | Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 | | | Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reg. | Prov. | Zon. | Reg. | Prov. | Zon. |
| 291. De Negri Tullio . . . . . | S. Leucio - 9 settembre 1925 | | si | | | | | |

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(1695)

# MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Sottocommissioni esaminatrici compartimentali del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di applicato in prova.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 87/P.2.1.8. in data 16 giugno 1975 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Pastorino Renato, ispettore capo r.e.;
Orazi p.i. Athos, ispettore capo r.e.;
Masiello dott. ing. Antonio, ispettore principale;
Malis dott. Brunetto, ispettore principale.

*Segretario*:

Borra Giovanna, segretario.

2ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Bavaresco p.i. Andrea, primo dirigente;
Antonacci dott. Umberto, ispettore capo r.e.;
Neglia Saverio, ispettore capo r.e.;
Melodia ing. Domenico, ispettore principale.

*Segretario*:

Data Caterina Cortese, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI MILANO

*Membri*:

Viara Giorgio, ispettore capo r.e.;
Capuani Mario, ispettore capo r.e.;
Speca dott. Silvano, ispettore;
Lazzari dott. ing. Franco, ispettore.

*Segretario*:

Pettenazza Dario, segretario.

COMPARTIMENTO DI VERONA

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Tarchi Andrea, ispettore capo r.e.;
Stracuzzi ing. Edoardo, ispettore capo r.e.;
Colombani dott. Emilio, ispettore principale;
D'Andrea ing. Giuseppe, ispettore.

*Segretario*:

Caccamo p.i. Ernesto, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Orna Silvano, ispettore capo r.e.;
Zambreri dott. Lino, ispettore capo r.e.;
Cetrangolo dott. Carlo, ispettore capo r.e.;
Carroccio ing. Cirino, ispettore principale.

*Segretario*:

Franceschini rag. Arnaldo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

*Membri*:

Luzzi dott. prof. Giuseppe, primo dirigente;
Buccheri dott. Giulio, ispettore capo r.e.;
Pasculli dott. Nicola, ispettore capo r.e.;
Zanotto dott. ing. Marco, ispettore.

*Segretario*:

Voltolina Giancarlo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

*Membri*:

Mollo dott. Ettore, primo dirigente;
D'Orsi dott. ing. Corrado, ispettore capo r.e.;
Pedrocchi dott. Tullio, ispettore capo r.e.;
Saffi dott. ing. Fabio, ispettore.

*Segretario*:

Landini Mario, segretario superiore di 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Venturi dott. Mario, ispettore capo r.e.;
Nesti dott. Roberto, ispettore capo r.e.;
Cardillo dott. prof. Giuseppe, ispettore;
Cremonini dott. ing. Alessandro, ispettore.

*Segretario*:

Mannelli Ugo, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Pedron dott. Ferdinando, primo dirigente;
Montelatici dott. Osvaldo, ispettore capo r.e.;
Fedi dott. Alessandro, ispettore capo r.e.;
Coli dott. Enzo, ispettore.

*Segretario*:

Seri dott. Franco, segretario.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Recchioni dott. Attilio, primo dirigente;
Bellapasta dott. Pietro, ispettore capo r.e.;
Nesi dott. ing. Annarita in Cesari, primo dirigente;
Pivi Luigi, ispettore principale.

*Segretario*:

Ceccarelli Mariella in Bonopera, capo gestione.

COMPARTIMENTO DI ROMA

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Coletti prof. dott. Giovanni, primo dirigente;
Cosentino dott. Aldo, ispettore principale;
Specioso dott. Vanda, ispettore principale;
Saracino dott. Francesco, ispettore.

*Segretario*:

Mezzetti Dante, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI BARI

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

D'Annibali dott. Enzo, dirigente superiore;
Sabino dott. Nicola, ispettore capo r.e.;
Di Bartolomeo dott. Antonio, ispettore principale;
Stabile dott. Carmine, ispettore principale.

*Segretario*:

Manni rag. Sergio, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Bussi prof. dott. Claudio, dirigente superiore;
Romagnuolo dott. Gennaro, primo dirigente;
Calabrese dott. Rocco, ispettore principale;
Attolico dott. Fernando, ispettore principale.

*Segretario*:

Bordoni Silvano, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Giordano dott. Michele, ispettore capo r.e.;
La Scala dott. Armando, ispettore capo r.e.;
Caprio dott. ing. Giovanni, ispettore principale;
De Pasquale dott. ing. Antonio, ispettore.

*Segretario*:

Robustelli Salvatore, segretario.

2ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Pancia dott. Giuseppe, ispettore capo r.e.;
Destino dott. Andrea, ispettore capo r.e.;
De Cristofaro dott. ing. Sergio, ispettore principale;
Tammaro dott. ing. Michele, ispettore principale.

*Segretario*:

Corapi Libero, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Petroni dott. Cosimo, primo dirigente;
Sinopoli dott. Domenico, ispettore capo r.e.;
Lori dott. Corrado, ispettore capo r.e.;
Parasporo dott. Salvatore, ispettore.

*Segretario*:

Galtieri Amedeo, segretario superiore.

2ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Maugeri dott. ing. Giovanni, primo dirigente;
De Martino dott. ing. Salvatore, ispettore capo r.e.;
Parisi dott. Cesare, ispettore;
Romeo dott. Domenico, ispettore capo a.r.

*Segretario*:

Caccamo Filippo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

1ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Colombo dott. Giuseppe, ispettore capo r.e.;
Cucchiara dott. Antonino, ispettore capo r.e.;
Paolillo dott. Ernesto, ispettore capo r.e.;
Sgroi dott. Francesco, ispettore capo r.e.

*Segretario*:

Pintacorona Giuseppe, segretario.

2ª *Sottocommissione*

*Membri*:

Bernava Antonio, ispettore capo r.e.;
Mulè dott. Giuseppe, ispettore capo r.e.;
Pisciotta dott. Francesco, ispettore capo r.e.;
Sole dott. Stanislao, primo dirigente a.r.

*Segretario*:

Pangaro Giovanni, segretario.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

*Membri*:

Coniglio dott. Mario, primo dirigente;
Meccia dott. Carmelo, ispettore capo r.e.;
De Paola ing. Bruno, ispettore capo r.e.;
Marinelli dott. Savino, ispettore principale.

*Segretario*:

Puddu Efisio, segretario.

Roma, addì 2 febbraio 1976

*Il direttore generale*: MAYER

(1904)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario della prova scritta dei quattordici concorsi, per esami, per il reclutamento di complessivi settecentosettantacinque segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige.**

La prova scritta, prevista dai bandi di concorso pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 22 dicembre 1975, relativi al conferimento di complessivi settecentosettantacinque posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige, avrà luogo il giorno 29 marzo 1976 alle ore 8 nelle sedi sottoindicate:

1) per la partecipazione al concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta la prova scritta si terrà in Aosta, presso l'istituto professionale regionale, viale Chabod, 8;

2) per la partecipazione al concorso, per esami, a ottantasette posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte la prova scritta si terrà in Torino, presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24;

3) per la partecipazione al concorso, per esami, a centosessantanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia la prova scritta si terrà in Milano, presso il palazzo dell'Arte, fondazione Bernocchi, viale Emilio Alemagna, 6;

4) per la partecipazione al concorso, per esami, a centoquaranta posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria la prova scritta si terrà in Genova:

*a*) presso le sale visite per passeggeri della stazione marittima, ponte Andrea Doria, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;*

*b*) presso l'Università degli studi, facoltà di medicina, palazzo chirurgia, via dè Toni, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *M, N;*

*c*) presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, istituto di architettura, via all'Opera Pia, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *O, P, Q, R;*

*d*) presso il palazzo ducale, con ingresso in piazza Matteotti, 5, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

5) per la partecipazione al concorso, per esami, a novantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia la prova scritta si terrà in Trieste, presso l'Università degli studi, piazzale Europa, 1;

6) per la partecipazione al concorso, per esami, a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto la prova scritta si terrà in Venezia:

*a*) presso la sala esami annessa alla chiesa S. Lorenzo, campo S. Lorenzo, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *A, C, D, E, F, H, I, J, K, M, N, P, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z;*

*b*) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, campo S. Angelo n. 3538, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *B, G, L, O, S;*

7) per la partecipazione al concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna la prova scritta si terrà in Bologna:

*a*) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, piazza Malpighi, 19, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O;*

*b*) presso il salone gotico, piazza S. Francesco, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

8) per la partecipazione al concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana la prova scritta si terrà in Firenze:

*a*) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello, 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *A, B, C, D, E;*

*b*) presso l'aula congressi del centro traumatologico ortopedico, largo Palagi, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

9) per la partecipazione al concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio la prova scritta si terrà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

10) per la partecipazione al concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania, la prova scritta si terrà in Napoli:

*a*) presso l'istituto professionale « S. Rosa », piazza Cavour, 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;*

*b*) presso il palazzo Fondi, via Medina, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *M, N, O, P, Q, R;*

*c*) presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

11) per la partecipazione al concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia la prova scritta si terrà in Bari, presso il villaggio del fanciullo dei padri rogazionisti, piazza Giulio Cesare, 13;

12) per la partecipazione al concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia la prova scritta si terrà in Palermo, presso la fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20;

13) per la partecipazione al concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna la prova scritta si terrà in Cagliari, presso l'istituto scientifico « Pacinotti », via Liguria, 3;

14) per la partecipazione al concorso, per esami, a centoquattordici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige la prova scritta si terrà:

*a*) in Trento, presso l'istituto tecnico commerciale statale « A. Tambosi », via Brigata Acqui, 15, per i candidati che hanno chiesto di sostenere la prova in tale sede;

*b*) in Bolzano, presso l'istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Cadorna, 14, per i candidati che hanno chiesto di sostenere la prova in tale sede.

**(2547)**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 186, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributori e dattilografi) in prova nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1974, registro n. 100, foglio n. 250, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduta la lettera allegata con cui la dott.ssa Cardinali Anna Maria, direttore aggiunto di divisione nel Ministero per i beni culturali e ambientali chiede di essere sostituita in qualità di componente della commissione predetta nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1975 per gravi motivi di famiglia;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione della predetta componente per porre la commissione stessa in condizioni di proseguire nelle prove di colloquio del concorso in parola;

Decreta:

La dott.ssa Ianni Neda, direttore aggiunto di biblioteca nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali, in servizio presso il Centro nazionale del catalogo unico di Roma, è chiamata a sostituire, per i giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1975 la dott.ssa Cardinali Anna Maria, in qualità di componente della commissione giudicatrice del concorso citato nelle premesse, costretta ad assentarsi per gravi motivi di famiglia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1975

*Il Ministro:* SPADOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976*
*Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 216*

**(2426)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Sostituzione di un membro e del segretario della commissione esaminatrice dei concorsi, mediante prova d'arte, a dieci posti di falegname (1ª categoria), a cinquantasei posti di falegname, a venti posti di lucidatore di mobili e ad un posto di vetraio (2ª categoria).**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 3134, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice dei concorsi, mediante prova d'arte, a dieci posti di falegname (1ª categoria) bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937 ed a cinquantasei posti di falegname, a venti posti di lucidatori di mobili e ad un posto di vetraio (2ª categoria), banditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938;

Considerato che il direttore di sezione Paolini ing. Vincenzo ed il segretario capo Damiano rag. Leonardo, rispettivamente membro e segretario della predetta commissione esaminatrice, sono particolarmente impegnati in compiti d'istituto, per cui si ritiene opportuno provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione Nalin ing. Giorgio ed il dirigente superiore di esercizio Serini Vito, sono nominati, rispettivamente, membro e segretario della commissione esaminatrice dei con-

corsi, mediante prova d'arte, a dieci posti di falegname (1ª categoria) bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937 ed a cinquantasei posti di falegname, a venti posti di lucidatore di mobili e ad un posto di vetraio (2ª categoria), banditi con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938, in sostituzione del direttore di sezione Paolini ing. Vincenzo e del segretario capo Damiano rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1975*
*Registro n. 5 Poste, foglio n. 241*

**(2004)**

# REGIONE LOMBARDIA

**Sostituzione di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia n. 8910 in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1968;

Considerato che il dott. Eugenio Catania, medico provinciale di Novara e che il dott. Adriano Asinari di Bernezzo, direttore di sezione del Ministero della sanità hanno comunicato, per le vie brevi, di essere impossibilitati ad intervenire ai lavori concorsuali;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire, con atto formale i suddetti componenti la commissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

In sostituzione del dott. Eugenio Catania e del dott. Adriano Asinari di Bernezzo, sono chiamati a far parte della commissione indicata in premessa, il dott. Mario Ruberto, medico provinciale di Pavia, quale componente e il dott. Ermes Menini, funzionario della carriera direttiva dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia, quale segretario della commissione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 7 novembre 1975

p. Il presidente
*L'assessore alla sanità*: RIVOLTA

**(1907)**

# REGIONE UMBRIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 5 settembre 1974, n. 914, con il quale è stato indetto il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei membri pervenute dalle sedi competenti;

Vista la legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;

Vista la deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1975, n. 4345, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1973, è così composta:

*Presidente*:

Lombardi Francesco, consigliere regionale, per delega del presidente della giunta regionale.

*Componenti*:

Raggi Pier Giorgio, assessore del comune di Foligno;
Niccacci Fernanda, ostetrica condotta di Umbertide;
Gerli prof. Mario, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Perugia;
Narducci prof. Ugo, primario ostetrico dell'ospedale di Foligno;
Tibidà Ambra, ostetrica condotta di Perugia.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal dott. Corrado Matini, funzionario della regione.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'ospedale di Perugia, non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel Bollettino ufficiale della Regione.

Perugia, addì 4 febbraio 1976

*Il presidente*: CONTI

**(2082)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

**Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista vacanti nella provincia di Forlì.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/782 del 15 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974), con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario igienista del comune di Cesena;

Visto il successivo proprio decreto n. 1.8.3/2283 in data 11 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 2 dicembre 1975) di nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il prof. Montroni Luigi, componente la commissione medesima, ha declinato l'incarico per motivi di salute e che pertanto si deve procedere alla sua sostituzione con altro docente in materia attinente ai posti messi a concorso;

Vista la nota n. 61.3/2127/75/1 del 20 febbraio 1976 della regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

Nella commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di veterinario igienista del comune di Cesena, il prof. Luigi Montroni che ha rinunciato per motivi di salute, è sostituito dal prof. Arturo Mora, docente universitario di ruolo, titolare della cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale dell'Università di Bologna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 20 febbraio 1976

*Il veterinario provinciale*: CANCELLIERI

**(2431)**

## ORDINE OSPEDALIERO «S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA» DI MILANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente nella divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale «S. Giuseppe» di Milano;

due posti di assistente nella divisione di ostetricia e ginecologia; un posto di assistente nella divisione di pediatria; un posto di assistente nel servizio di anestesia e rianimazione; un posto di aiuto cardiologo, aggregato alla divisione di medicina, presso l'ospedale «S. Orsola» di Brescia;

un posto di assistente nella divisione di medicina; un posto di assistente nel servizio di pronto soccorso con sezione di chirurgia d'urgenza, presso l'ospedale «Sacra Famiglia» di Erba (Como);

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'ospedale «S. Raffaele Arcangelo» di Venezia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano, via S. Vittore, 12 - tel. 8599650.

**(2662)**

## OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

**Concorso ad un posto di primario chirurgo**

In esecuzione della deliberazione commissariale 30 gennaio 1976, n. 27, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Licata (Agrigento) - tel. 891173.

**(2666)**

## OSPEDALE PEDIATRICO «BAMBINO GESÙ» DI ROMA

**Concorso a quattro posti di aiuto di medicina pediatrica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di medicina pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma, piazza S. Onofrio, 4 - tel. 657451-2-3-4-5.

**(2661)**

## OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, guardia medica, accettazione sanitaria**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, guardia medica, accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

**(2664)**

## OSPEDALE «S. TIMOTEO» DI TERMOLI

**Concorso ad un posto di farmacista**

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 49/76 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli - tel. 0875/2433.

**(2665)**

## OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

**Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sestri Levante (Genova), via Val di Canepa, 33 - tel. 41019 - 42847.

**(2669)**

## OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

**Concorso ad un posto di assistente chirurgo**

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 115, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Nervi - tel. 337788.

**(2667)**

## OSPEDALE «S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA» DI MESSINA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.**

In esecuzione della deliberazione commissariale 3 gennaio 1976, n. 3, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale specializzato « S. Puglisi Allegra ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (da versare all'economo dell'ente a mezzo vaglia postale o assegno bancario).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Messina.

**(2668)**

## OSPEDALE «M. PIA DI SAVOIA» DI OPPIDO MAMERTINA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirugo;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - tel. 86326.

**(2663)**

## OSPEDALE «CASTELNUOVO» DI S. CATERINA VILLARMOSA

**Concorso ad un posto di assistente medico**

In esecuzione della deliberazione commissariale 8 novembre 1975, n. 71, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

**(2656)**

## OSPEDALE CIVILE «B. G. VILLA» DI CITTÀ DELLA PIEVE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia) - tel. 28015.

**(2659)**

## OSPEDALE DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

**Concorso a due posti di assistente ortopedico-traumatologo**

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 55-*ter*, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leno (Brescia) - tel. 030/906262.

**(2660)**

## OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FONDI

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina) - tel. 0771/51241.

**(2658)**

# REGIONI

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1976, n. 1.

**Attuazione della legge 23 aprile 1975, n. 125: « Criteri di concessione delle provvidenze creditizie all'agricoltura ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
*Prestiti per la zootecnia*

Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1975, n. 125, è data precedenza alle iniziative indicate all'art. 5 della predetta legge assunte, nell'ordine, per i territori classificati montani, per le zone depresse delimitate a norma delle vigenti disposizioni e per le zone collinari.

I prestiti sono accordati ad imprenditori agricoli, singoli od associati, con preferenza, nell'ordine, ai coltivatori diretti, alle loro cooperative e ad enti pubblici.

Art. 2.
*Prestiti di conduzione*

Per la erogazione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione previsti dall'art. 3 del decreto-legge 26 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1975, n. 125, si applicano le modalità di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

I prestiti di cui al comma precedente sono accordati per i fini indicati all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con preferenza alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ed ai coltivatori diretti singoli o associati.

Per l'esercizio finanziario 1975 ad integrazione delle somme già stanziate in bilancio è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 490.000.000.

Art. 3.
*Mutui di miglioramento*

Per la erogazione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento di durata ventennale previsti dallo art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1975, n. 125, si applicano le norme di cui all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

I mutui di miglioramento di cui al comma precedente saranno accordati agli imprenditori agricoli singoli od associati, con priorità, nell'ordine, alle cooperative agricole ed ai coltivatori diretti, ed agli enti pubblici compresi quelli di cui allo art. 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, nei limiti stabiliti dal secondo comma del citato articolo.

Per l'esercizio finanziario 1975 ad integrazione delle somme già stanziate in bilancio è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 405.000.000.

Art. 4.
*Garanzia sussidiaria*

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli precedenti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e disposizioni successive, salvo quanto è stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1975, n. 125.

Art. 5.
*Modalità di erogazione del concorso regionale*

La erogazione del concorso negli interessi per la fase di preammortamento dei mutui è disposta in unica soluzione e contestualmente alla liquidazione della prima rata del concorso regionale, secondo la normativa vigente.

Art. 6.
*Applicabilità della legge*

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai mutui di miglioramento previsti da leggi regionali e alle provvidenze in favore della zootecnia previste dalla legge regionale 29 marzo 1974, n. 12, e successive modificazioni.

L'art. 2 della legge regionale sopra citata è abrogato.

Il quinto comma dell'art. 7 della medesima legge è così modificato:

« Le somme stanziate ai sensi della presente legge non impegnate negli esercizi 1974 - 1975 - 1976 - 1977 possono essere utilizzate negli esercizi successivi ».

Art. 7.
*Procedure*

Le domande per ottenere i prestiti ed i mutui di cui agli articoli 1 e 3 devono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. Sono considerate valide anche le domande giacenti volte ad ottenere le medesime agevolazioni.

Per la istruttoria delle medesime e per le determinazioni successive si applica l'art. 9 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 34.

Art. 8.
*Norme finanziarie*

Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge vengono acquisiti al bilancio della Regione per il 1975 i corrispondenti fondi trasferiti dal bilancio dello Stato, in applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1975, n. 125, mediante la istituzione dei seguenti due nuovi capitoli dell'entrata con la dotazione accanto a ciascuno di essi indicata:

50 « Fondi assegnati dallo Stato per la concessione di contributi in conto interessi per prestiti di conduzione (art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125) » L. 490.000.000;

51 « Fondi assegnati dallo Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie (art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125) » L. 405.000.000,

e mediante il corrispondente aumento dello stanziamento del seguente capitolo della spesa:

336 « Contributi in conto interessi per prestiti di conduzione » da L. 100.000.000 a L. 590.000.000,

nonché mediante l'istituzione del nuovo capitolo:

569-*octies* « Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1975, n. 125 » con dotazione di L. 405.000.000.

Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1975 potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere per i futuri esercizi derivanti dall'applicazione dello art. 3, terzo comma, della presente legge si farà fronte con i corrispondenti fondi trasferiti dallo Stato e la loro conseguente iscrizione nel bilancio della Regione di ciascun esercizio fino al 1996 incluso.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 gennaio 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1976, n. 2.
**Interventi finanziari a favore dell'artigianato.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, nel quadro delle scelte della programmazione economica regionale, nell'intento di assicurare ulteriori interventi per il potenziamento delle strutture produttive dello artigianato, effettua propri conferimenti, con riferimento allo art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 2.

I conferimenti della Regione sono destinati al pagamento di un contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo che può essere assistito dal contributo a carico della cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.

La quota di finanziamento assistita dal contributo regionale non può comunque superare il limite di importo fissato dalle norme statali.

Il contributo regionale è concesso con gli stessi limiti e condizioni previsti per il contributo statale.

In caso di esaurimento delle disponibilità del « plafond » di contributi in conto interessi, assegnato annualmente alla Liguria ai sensi dell'art. 3, lettera *i*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, i conferimenti regionali saranno destinati ad assicurare soltanto il contributo di competenza della cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 3.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, potrà determinare nel territorio regionale criteri preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nell'ambito della destinazione di cui al precedente articolo.

Art. 4.

La garanzia del fondo istituito con legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, è estesa alla parte di finanziamento assistito dal contributo regionale.

Art. 5.

La domanda per ottenere il contributo regionale è presentata alla cassa per il credito alle imprese artigiane con le stesse modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 2.

La cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

La cassa provvede all'erogazione del relativo contributo allo istituto finanziatore, dandone comunicazione alla Regione.

I rapporti tra la regione Liguria e la cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata dalla giunta regionale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la cassa per il credito alle imprese artigiane comunica alla giunta regionale il riepilogo dei contributi erogati nell'anno precedente nonché gli eventuali residui, comprese le disponibilità derivanti da estinzione anticipata di finanziamenti e da interessi attivi sui conferimenti regionali.

Art. 6.

Le cooperative artigiane di garanzia possono usufruire dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, anche se prevedono nei rispettivi statuti di poter prestare garanzia su crediti concessi ai soci per un importo massimo complessivo pari a 15 volte il patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Alle cooperative artigiane di garanzia di cui all'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, sono concessi contributi:

*a*) per spese di costituzione e di primo impianto fino ad un massimo di L. 1.000.000;

*b*) per spese di funzionamento fino ad un massimo di L. 500.000 annue.

Possono usufruire del contributo di cui alla lettera *a*) le cooperative che siano state costituite dopo il 1° gennaio 1975.

Le domande del contributo di cui alla lettera *a*) devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di costituzione della cooperativa e devono essere corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal rendiconto delle spese sostenute.

Limitatamente alle cooperative artigiane di garanzia costituitesi nell'anno 1975, la data della presentazione di tali domande è spostata a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande relative al contributo di cui alla lettera *b*) devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate da un rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente sottoscritte dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale della cooperativa.

I contributi previsti dal presente articolo non possono comunque superare le spese effettivamente sostenute.

Art. 8.

Al fine di consentire gli interventi previsti dalla presente legge, vengono stanziate in distinti capitoli del bilancio regionale le seguenti somme:

*a*) L. 650.000.000 per l'esercizio finanziario 1975 e lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1976 da destinare agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge;

*b*) L. 50.000.000 per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 da destinare agli interventi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

All'onere di L. 700.000.000 per l'esercizio 1975 relativo alla applicazione della presente legge si provvede mediante:

riduzione di L. 400.000.000 dal cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »;

soppressione dello stanziamento di L. 300.000.000 sul capitolo 530 « Fondo di garanzia per mutui a medio termine contratti da imprese artigiane »;

istituzione del cap. 533 « Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 » con lo stanziamento di L. 650.000.000;

aumento di L. 50.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 272 che assume la seguente denominazione « Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione ed il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia ».

Per l'esercizio 1976 si provvederà mediante iscrizione nel relativo bilancio degli stanziamenti previsti dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Le somme eventualmente non impegnate nel 1975 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 gennaio 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1976, n. **3**.

**Integrazione di fondi per l'assistenza scolastica (dotazione libri di testo, altro materiale didattico e refezione per gli alunni). Storno di fondi bilancio di previsione dell'esercizio 1975.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 gennaio 1976

CAROSSINO

TABELLA DI VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1975

STANZIAMENTI IN DIMINUZIONE

Titolo 1 - Spese correnti

Sezione I - Amministrazione generale

Rubrica II - Spese per la giunta regionale

Categoria II - Personale

| | | |
|---|---|---|
| Cap 21. — Stipendi, retribuzioni, assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali, ecc., personale in servizio presso i centri formazione professionale (leggi regionali 9 aprile 1973, numeri 11 e 12) | L. | 86.000.000 |
| Cap. 24. — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio (legge regionale 13 marzo 1974 numero 11) | » | 189.000.000 |

Categoria III - Acquisto beni di consumo e servizi

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 83. — Quota annua onere applicazione legge 24 maggio 1970, n. 336 | L. | 225.000.000 |
| Totale | L. | 500.000.000 |

STANZIAMENTI IN AUMENTO

Titolo I - Spese correnti

Sezione IV - Azione ed interventi nel campo sociale

Rubrica I - Lavoro ed istruzione professionale dei lavoratori ed assistenza scolastica

Categoria IV - Trasferimenti

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 183. — Interventi per la dotazione di libri di testo e di altro materiale didattico per gli alunni frequentanti: | | |
| Art. 1 - le scuole medie | L. | 200.000.000 |
| Cap. 184. — Interventi per la refezione degli alunni: | | |
| Art. 1 - delle scuole materne | L. | 100.000.000 |
| Art. 2 - delle scuole dell'obbligo | » | 200.000.000 |
| Totale | L. | 500.000.000 |

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1976, n. **4**.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1976, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1976 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti dei quattro dodicesimi di ciascuno stanziamento previsto nello stesso progetto di bilancio.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica « Spese per il consiglio regionale » ai fini dell'autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 gennaio 1976

CAROSSINO

**(1169)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760620)